



COMUNE DI BOLOGNA

Collegio dei Revisori dei Conti

Parere n.139/2020

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO PER L' ESERCIZIO 2020 DELLA RICOGNIZIONE DI ENTI ,AZIENDE E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BOLOGNA AI SENSI DELL' ART. 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO (ALLEGATO N. 4/4 D.LGS N.118/2011 E SS.MM.)**

**DG/PRO/2020/306**

L'anno 2020 il giorno 5 del mese di dicembre si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti in via telematica, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.337 del 02/07/2018 e n.111/2020 nelle persone dei Signori:

Dott.Pietro Boraschi - Presidente;

Dott.Andrea Triossi Componente;

Dott.Sebastiano Resta - Componente.

Visti i "Principi sull'indipendenza del Revisore" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri;

Visti i Principi di Vigilanza e Controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali emanate nel corso del 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Visto il disposto del D.LGS. n. 267 del 18/8/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

Si e' riunito per esaminare la richiesta di parere di cui all'oggetto:

**PREMESSO E VISTI**

il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni (di seguito "Decreto"), recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", all'art. 11-bis che prevede la redazione, da parte di tali Amministrazioni,

del Bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel Principio Applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al citato Decreto (di seguito "Principio Contabile di riferimento"), così come modificato dal DM 11 agosto 2017 e dal DM 29 agosto 2018; il Principio Contabile di riferimento che prevede, tra le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, l'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato i due elenchi, e i relativi aggiornamenti, che sono oggetto di approvazione da parte della Giunta, come disposto dall'art. 3.1 del Principio Contabile di riferimento;

che entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e che la versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;

Viste le motivazioni addotte nella delibera;

Visti i Principi di Vigilanza e Controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali emanate nel corso del 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che espressamente affermano: "L'Organo di revisione dell'ente capogruppo deve verificare che quest'ultimo predisponga l'elenco di cui al punto 1) del paragrafo 3.1 dell'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, individuando gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione pubblica (di seguito GAP), da indicare coerentemente anche nel Documento Unico di Programmazione - DUP, ed evidenziando quelli che, a loro volta, risultano capogruppo di gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o imprese.

La definizione del GAP fa riferimento a una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale" anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. L'Organo di revisione dell'ente capogruppo deve, altresì, verificare che quest'ultimo, dopo aver individuato gli enti, le aziende e le società facenti parte del GAP, predisponga l'elenco di cui al punto 2) del paragrafo 3.1 dell'allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011. Tale elenco, insieme a quello di cui al punto 1) del citato paragrafo 3.1, è oggetto di approvazione da parte della Giunta dell'ente capogruppo entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento del bilancio consolidato. (Si fa presente che il termine del 31 dicembre non è contemplato dalla normativa. Di fatto costituisce un termine ordinatorio che sarebbe opportuno evidenziare).

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine di ogni esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa allegata al bilancio consolidato.

Ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento occorre tenere conto delle soglie di rilevanza di cui al citato allegato 4/4.

L'Organo di revisione, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dall'ente capogruppo ed, eventualmente, reperite e accertate in applicazione dei principi della diligenza professionale e con la tecnica della revisione, verifica che siano stati esclusi gli enti, le aziende e le società dal

perimetro di consolidamento così come previsto dall'allegato 4/4.

Tutti i casi di esclusione dal consolidamento vanno indicati nella nota integrativa allegata al bilancio consolidato.

L'Organo di revisione deve verificare che la delibera di giunta di cui al precedente paragrafo sub lettera a) venga assunta anche nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento e che ne venga dato atto nella relazione al rendiconto.

Qualora all'interno del gruppo vi siano delle istituzioni (organismi strumentali dell'ente locale) il punto di partenza per il bilancio consolidato è il conto economico e lo stato patrimoniale del rendiconto consolidato, ai sensi dell'art. 227 del Tuel, documento sul quale l'Organo di revisione dedica un'apposita sezione nella propria relazione al rendiconto dell'ente.”;

Visti gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla *Revisione* e al *Censimento* delle partecipazioni pubbliche” emanati dal Mef Corte Conti che testualmente affermano:”

#### PERIMETRO SOGGETTIVO

Enti assoggettati al TUSP ed enti esclusi

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei provvedimenti di cui all'art. 20 del TUSP sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale. In particolare, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: «*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI*».

Con riferimento ai consorzi, si specifica che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D.Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione. Indirizzi per gli adempimenti relativi alla *Revisione* e al *Censimento* delle partecipazioni pubbliche 6

#### PERIMETRO OGGETTIVO

Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere «*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*».

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un organismo controllati dall'Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto)<sup>1</sup>.

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca - da rendere nota agli organi societari - sulle misure di razionalizzazione da adottare.

Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.".

#### VISTI

Il regolamento di contabilità,

I pareri favorevoli tecnico e contabili,

#### RILEVA

Che ai sensi art.239 del Tuel il parere non sarebbe richiesto,

#### ESPRIME

Comunque, limitatamente alle proprie competenze, e con le osservazioni sopra svolte, parere favorevole  
in ordine alla delibera DG/Pro/2020/306,

#### INVITA

gli uffici competenti a monitorare costantemente su eventuali cambiamenti ed a informare prontamente l'Organo di revisione ad inviare tale delibera agli enti, alle aziende e alle società ricompresi nel perimetro di consolidamento ed inoltre inviare alle stesse le direttive utili a rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Il presente verbale e' reso all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata e' stata controllata e supportata da check-list presso gli studi dei componenti il Collegio dei revisori. Tutto cio' che non e' attestato nel presente verbale, fara' parte di un controllo successivo negli Uffici dell'Ente a fine emergenza.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente nelle sedi dei singoli component il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Pietro Boraschi Presidente

Dott. Andrea Triossi

Dott. Sebastiano Resta

LA DATA DEL PRESENTE PARERE E' QUELLA DELL'ULTIMA FIRMA DIGITALE APPOSTA.